

Edizione di lunedì 1 agosto 2016

EDITORIALI

[Nasce Dottryna: tutte \(e solo\) le informazioni che servono](#)

di Sergio Pellegrino

CONTENZIOSO

[Onere della prova negli accertamenti da redditometro](#)

di Luigi Ferrajoli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Riporto perdite, interessi passivi e ROL nella fusione](#)

di Enrico Ferra

BILANCIO

[Lettura ragionata degli indici di bilancio](#)

di Sandro Cerato, Vitale Cangiano

ENTI NON COMMERCIALI

[Il lavoro sportivo dilettantistico e le carte federali](#)

di Guido Martinelli

EDITORIALI

Nasce Dottryna: tutte (e solo) le informazioni che servono

di Sergio Pellegrino



DOTTRYNA

Euroconference

La soluzione autorale che va oltre la "tradizionale" banca dati ►

È difficile sintetizzare in un **titolo che deve avere 70 caratteri al massimo** le caratteristiche di un prodotto che si affaccia su un **mercato affollato** quale è quello delle **"fonti informative"** **pensate per i professionisti**, ma nei 36 caratteri (spazi esclusi) dell'inciso **"tutte (e solo) le informazioni che servono"** credo di essere riuscito ad evidenziare qual è la **"filosofia"** con la quale è stata pensata [Dottryna](#).

Se notate, fino a questo punto mi sono astenuto dall'utilizzare il termine **banca dati**, perché [Dottryna](#) non è e non vuole essere una **"tradizionale"** banca dati.

Credo che allo stato attuale chi si occupa delle questioni tributarie (e fattispecie annesse) abbia tanti problemi, tranne uno: quello della **disponibilità di informazioni**.

L'era di **internet** e dell'**information technology** ci ha "regalato" la possibilità, un tempo inimmaginabile, di disporre di una **quantità immane di informazioni**, consentendoci, se naturalmente lo vogliamo, di **essere 24 ore al giorno "dentro la notizia"**.

Nella **nostra attività professionale** questo significa avere a portata di **mouse terabyte di dati**, ma nessuno è, almeno per il momento, riuscito a moltiplicare il **nostro tempo**: per questo motivo questa disponibilità "bulimica" di dati sta **paradossalmente** diventando un **problema**.

Negli ultimi anni, se ci avete fatto caso, nelle **banche dati che utilizziamo in studio** le tipologie e la quantità **di documenti consultabili** si sono **ampliati a dismisura**: per ogni interrogazione otteniamo **centinaia o migliaia di risultati**.

Se da un lato, in questo modo, **abbiamo la ragionevole certezza che ciò che stiamo cercando (probabilmente) c'è** (se non altro per la legge dei grandi numeri), dall'altro **una domanda ci angoscia: a che pagina della lista dei risultati che la banca dati mi offre troverò l'informazione che mi serve?**

Dottryna nasce da una **banale**, ma credo sperimentata da tutti, osservazione:

"troppe informazioni = nessuna informazione".

Il prodotto è strutturato in modo semplice e si compone di due sezioni: **Schede Autorali** e **Fonti**.

Nelle **schede autorali** viene proposta al professionista l'**analisi della tematica di interesse**, senza dibattiti dottrinali ovvero “dotti” richiami, ma cercando di andare **dritti al punto**: l’obiettivo non è quello di fare “sfoggio di cultura”, ma di dare uno **strumento operativo e immediatamente utilizzabile**.

Per questo abbiamo chiesto ai componenti del **Comitato Scientifico di Euroconference** di svolgere quell'**attività di selezione e di elaborazione delle informazioni che normalmente deve fare il professionista** districandosi tra i molti risultati offerti dalla banca dati, con un grande dispendio di tempo ed energia ed essendo assillato da un ulteriore dubbio: **ma ciò che sto consultando sarà aggiornato?**

Con l’obiettivo di facilitare al massimo la consultazione delle **schede autorali**, sono state utilizzate delle specifiche **icone**, ciascuna caratterizzata da un **colore diverso**, per fissare anche visivamente i concetti più importanti.

Per **ciascuna tematica** l’analisi autorale è corredata poi da **4 ulteriori schede** che affrontano i **casi operativi** più interessanti e indicano i **riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi**, tutti con una **massima che li sintetizzi**, un **rating** che ne quantifichi l’importanza, il **link per la consultazione del documento**.

La ricerca degli argomenti di interesse è strutturata principalmente attraverso un **albero tematico**, suddiviso in **categorie, argomenti e voci**, così come, in alternativa, attraverso la ricerca per **tag**.

Nella sezione **Fonti** è invece possibile ricercare la **normativa, la prassi e la giurisprudenza rilevante** utilizzando gli **estremi del documento** e/o la **ricerca per parola**.

Non mi resta che invitarvi a “fare un giro” sul sito www.dottryna.it, consultare la **demo** e, se vi piace, fruire dell’**offerta lancio** riservata agli acquisti effettuati in questa fase di “avvio”, considerato che [Dottryna](http://www.Dottryna) sarà disponibile sul mercato a partire dal **12 settembre**.



CONTENZIOSO

Onere della prova negli accertamenti da redditometro

di Luigi Ferrajoli

Con l'ordinanza n. 916/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per il quale *"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio accerti induttivamente il reddito con metodo sintetico, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, ove deduca che l'incremento patrimoniale sia frutto di liberalità (nella specie, ad opera della madre), è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l'entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito)".*

La vicenda concerneva l'impugnazione di avvisi di accertamento per le annualità 2003 e 2004 notificati ad una lavoratrice dipendente e recanti la rideterminazione sintetica del reddito di quest'ultima in applicazione dello strumento del redditometro. La contribuente, vittoriosa in entrambi i giudizi di merito, aveva – a parere delle Commissioni di primo e secondo grado – dimostrato di essere venuta in possesso dei beni a lei intestati attraverso un atto di donazione da parte della madre con conseguente esonero dalla tassazione delle disponibilità finanziarie.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione affidato ad un unico motivo con il quale censurava la sentenza di appello per violazione dell'articolo 38 d.P.R. n. 600/73 laddove la CTR avrebbe omesso ogni indagine circa il necessario assolvimento dell'onere probatorio, da parte della contribuente, fondato sulla produzione di idonea prova documentale circa l'affermata esistenza della liberalità.

Com'è noto l'articolo 38 del d.P.R. n. 600/73 disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente *ratione temporis*, prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti, indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessaria per il loro utilizzo e mantenimento, dall'altro (comma 5), contempla le "spese per incrementi patrimoniali", cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

Resta salva, in ogni caso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

I confini della prova contraria a carico del contribuente sono definiti dall'**articolo 38, comma 6, d.P.R. n.600/73** il quale prevede che l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "*l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione*". La norma chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché, in tal caso, non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, che dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.

Nell'ambito dell'accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l'incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto (cfr. Cass. n. 24597/2010; Cass. 6397/2014).

La Cassazione conclude disponendo il rinvio al Giudice di merito per il riesame della vicenda processuale, ritenendo che la sentenza impugnata vada cassata in quanto ha, genericamente, affermato che la contribuente aveva dato atto della maniera in cui era venuta in possesso dei beni a lei intestati, reputando all'uopo sufficiente la dedotta liberalità ad opera della madre, senza neppure valutare se detta "donazione" fosse idoneamente documentata e, soprattutto, fornisce la prova della permanenza nel tempo del possesso dei relativi redditi, discostandosi, nell'applicazione della normativa di riferimento, dai principi sopra illustrati.

Per approfondire le problematiche relative ai principali strumenti di accertamento vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DELL'ACCERTAMENTO CON MASSIMILIANO TASINI

Milano

Treviso



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Riporto perdite, interessi passivi e ROL nella fusione

di Enrico Ferra

Le società che hanno posto in essere **operazioni di fusione** sono tenute ad effettuare diversi *test* per verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 172 del Tuir.

Si ricorda, infatti, che il comma 7 dell'articolo 172 del Tuir disciplina in prima battuta il riporto delle perdite, stabilendo che “*le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio [...] e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori*”.

In secondo luogo, la disposizione in commento si sofferma sul caso della fusione con **retrodatazione** degli effetti fiscali, applicando le limitazioni di cui sopra anche al risultato negativo che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione nel periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

Infine, l'ultimo periodo del medesimo comma 7 estende anche agli **interessi passivi riportabili** le medesime limitazioni previste con riguardo al riporto delle perdite fiscale, stabilendo che “*le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96*”.

L'applicazione di tale norma richiede, pertanto:

- che sia preliminarmente verificato il rispetto della sussistenza del c.d. presupposto di **“vitalità”** della società;
- e che sia successivamente verificato il rispetto del limite del **patrimonio netto contabile**.

In termini operativi, una volta accertata la preliminare esistenza della condizione di vitalità (in assenza della quale nulla è riportabile in avanti senza la preventiva presentazione dell'eventuale interpello disapplicativo), è possibile riportare in avanti le perdite fiscali e le eccedenze indeducibili di interessi passivi nei **limiti** dell'ammontare del patrimonio netto

contabile della società cui gli interessi si riferiscono.

Occorre poi prendere in considerazione il caso interessante in cui la società partecipante alla fusione abbia in dote **sia perdite fiscali pregresse che interessi passivi riportabili**.

In tal caso, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 19/E/2009**, il limite del patrimonio netto costituisce un limite "assoluto", in quanto l'ammontare delle perdite fiscali pregresse e degli interessi passivi, complessivamente considerato, può essere oggetto di riporto in avanti fino a concorrenza del patrimonio netto e ciò sebbene la natura di tali elementi sia del tutto differente. La *ratio* di tale equiparazione sarebbe da ricercare, in base alla condivisibile interpretazione dell'Agenzia, nelle modalità di determinazione dell'**imponibile** della società incorporante. Ciò in quanto l'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili "*altro non farebbe che confluire nella perdita, diventandone parte ed incrementando l'ammontare della stessa*".

L'equiparazione dei due elementi è tale che, in presenza di un'eventuale eccedenza di interessi passivi e di perdite rispetto al patrimonio netto, la società incorporante può decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) **imputare** la parte non utilizzabile. L'esempio proposto nel documento di prassi è quello di un patrimonio netto di 1000, perdite fiscali pregresse per 800 ed interessi passivi indeducibili per 600. In tale ipotesi, il patrimonio netto di 1000 va confrontato con la **somma** di interessi passivi indeducibili e perdite fiscali pregresse per un totale di 1400 e la società può imputare l'eccedenza di 400 (non utilizzabile) **indifferentemente** a uno dei due elementi: alle perdite, riportando, quindi, interessi passivi per 600 e perdite per 400, ovvero agli interessi passivi, riportando perdite per 800 e interessi passivi per 200.

In caso di **retrodatazione** della fusione, inoltre, i suddetti limiti al riporto in avanti devono essere applicati anche agli interessi passivi indeducibili e alle perdite pregresse che si sarebbero generati in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione nel periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di **efficacia** giuridica della fusione. E il **modello Unico SC**, ai righi RV30 – RV31 (per l'incorporante) e ai righi RV63 e RV64 (per l'incorporata) accoglie questa particolare ipotesi, imponendo il calcolo dell'imponibile fino alla data di efficacia della fusione al fine di attribuire all'uno o all'altro elemento l'importo (eventualmente) non riportabile.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di riporto in avanti delle **eccedenze di ROL**, la norma e l'Agenzia non forniscono alcuna indicazione circa la necessità di verifica preventiva delle limitazioni discusse.

Al riguardo, si osserva che la **circolare IRDCEC n. 28** del 29/3/2012 in materia di ACE ha affermato, probabilmente in maniera frettolosa, che il *test* di vitalità si applicherebbe non solo agli interessi passivi ma anche alle eccedenze di ROL oggetto di riporto in avanti. Tuttavia, **si ritiene che tali limitazioni non trovino applicazione nel caso delle eccedenze di ROL** e ciò sia in ragione di un'interpretazione meramente letterale sia perché, all'atto pratico, tali eccedenze di

ROL potrebbero costituire un *plafond* ai fini della deducibilità di eventuali eccedenze di interessi passivi generate da una diversa partecipante alla fusione, che quindi hanno già scontato le limitazioni in commento.

Per approfondire le problematiche relative alle operazioni straordinarie vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova

BILANCIO

Lettura ragionata degli indici di bilancio

di Sandro Cerato, Vitale Cangiano

I **principali indici di bilancio** possono essere letti in maniera sistematica ovvero in maniera coordinata. Ogni indice (economico, patrimoniale, finanziario) singolarmente esprime, attraverso il suo valore, la situazione in cui versa una specifica **area della gestione**.

Dal momento che tutte le **aree gestionali** sono collegate fra loro, cosicché l'insieme conduca al risultato finale (utile o perdita di esercizio), è conseguenziale che anche gli indici siano collegati fra loro.

L'indice di bilancio principe, per la sua capacità di riassumere il **risultato della gestione** nel suo complesso, è, per ogni analista, il **RoE**. La **redditività del capitale proprio** è il frutto della redditività delle **singole aree gestionali**, poiché scomporre il RoE significa indagare ogni area, analizzarne la redditività propria, e se è il caso, intervenire con oculatezza.

Nella pratica si utilizzano 2 approcci: **moltiplicativo e additivo**. Secondo il primo approccio, che tra i due è quello più immediato, si procede a scomporre il RoE in 3 fattori:

$$\text{RoE} = \text{RoA} \times \text{Leverage} \times \text{Incidenza_Gestione_Extra_Caratteristica}$$

Per cui, passando alle formule, avremo:

$$\text{RoE} = \text{RN/CN} = \text{RO/TA} \times \text{TA/CN} \times \text{RN/RO}$$

Questa **scomposizione** ci permette di affermare che la redditività del capitale è data:

1. dalla **redditività della gestione caratteristica** (RoA);
2. dal **rapporto di indebitamento**, che funge da leva quando ha un effetto moltiplicatore della redditività degli impieghi;
3. dall'incidenza di tutte le altre aree gestionali diverse da quella operativa sulla determinazione del **risultato netto di esercizio**.

Soffermandosi ad analizzare solo i due fattori della formula scomposta ($\text{RoA} \times \text{TA/CN}$), possiamo notare che la redditività operativa è moltiplicata per il **leverage**. Questo conduce ad affermare che, a seconda di come si è costruita la leva, gli effetti dei **risultati ottenuti nell'area tipica** possono essere amplificati in meglio o in peggio a livello di risultato finale. A parità di RoA, dunque, gli effetti sul RoE dipendono dalla **composizione della struttura finanziaria**; quindi con un $\text{RoA} > 0$ sarà conveniente incrementare il rapporto TA/CN affinché cresca il RoE.

Incrementare il **livello di indebitamento** avrà naturalmente il suo costo rappresentato dagli oneri finanziari (OF). Tenendo presente che incrementare gli OF significa ridurre il **rapporto RN/RO**, dobbiamo pertanto immediatamente aggiungere all'affermazione precedente che, affinché si abbiano gli effetti incrementativi sul RoE, sarà necessario calcolare dapprima il **livello di OF massimo** possibile utile all'incremento del RoE. Gli OF ci offrono lo spunto per evidenziare che, a fronte della semplicità del calcolo, l'approccio in esame presenta anche degli **svantaggi**. Il principale è la sinteticità del fattore RN/RO: racchiudendo esso **l'area finanziaria e l'area fiscale** (prima della entrata in vigore del **D.Lgs. 139/2015** sulla riforma del bilancio avremmo aggiunto anche l'area straordinaria), l'indice non è in grado di fornire all'analista **l'incidenza o il contributo di queste due aree alla formazione del RoE**. L'analista non dimentichi però che, in ogni caso, il livello degli OF necessari al conseguimento dell'equilibrio nell'effetto leva, deve tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 96 TUIR.

L'approccio additivo, invece, che si distingue dal precedente per la maggiore complessità strutturale, indubbiamente, offre all'analista **maggiori informazioni sulle correlazioni fra le varie aree gestionali**.

In formula: $\text{RoE} = [\text{RoA} + (\text{RoA} - \text{I}) \times \text{MT/CN}] \times \text{RN/UC}$

dove:

CN= Capitale Netto;

RN= Reddito Netto;

MT= Mezzi di Terzi;

OFN= Risultato della Gestione Finanziaria;

I = OFN/MT= Costo dei Mezzi di Terzi;

UC= Utile Corrente data dal Risultato Operativo – OFN.

Come si evince dalla formula, **l'approccio additivo consente analiticamente di esplicitare il contributo di ogni singola area gestionale** alla formazione del risultato finale di periodo/esercizio. In visione prospettica: fissato un livello di RoE, evidenzia quali sono le " leve" a disposizione del *management* per raggiungere gli obiettivi fissati. Ad esempio, se da un lato l'aumento dei **mezzi di terzi in rapporto ai mezzi propri (MT/CN)** contribuisce favorevolmente al RoE, dall'altro espone l'intera struttura al c.d. **"rischio di credito"**. La **prima conseguenza** dell'eccessiva esposizione al "rischio di credito" è data, come si può facilmente immaginare, dal maggior costo dell'indebitamento, inteso come maggiore remunerazione per coloro i quali intervengono finanziariamente nell'attività dell'impresa. Infine, si noti che **il rapporto MT/CN** all'interno della parentesi quadra riveste un ruolo di moltiplicatore per il residuo (RoA- I), amplificandone gli effetti e, in conclusione, rende volatile il livello di RoE.



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

ENTI NON COMMERCIALI

Il lavoro sportivo dilettantistico e le carte federali

di Guido Martinelli

Non vi è dubbio che la **definizione di attività sportiva dilettantistica**, in Italia, sia figlia di un gigantesco equivoco. Infatti, nella comune opinione, è considerata tale quella “**non remunerativa**”, ovvero quella svolta per finalità altruistiche. In realtà è tale quella svolta in settori non dichiarati professionistici dalla Federazione di appartenenza, indipendentemente che sia previsto o meno un compenso in favore di chi la svolge. Tant’è che il nuovo statuto Coni non parla più di attività dilettantistica ma si limita a distinguere l’attività professionistica da quella non professionistica.

Però, nella “convinzione” che i “non professionisti” fossero i c.d. “*amateur*” di *decouvertiana* memoria, l’attività sportiva dilettantistica è stata oggetto, fino ad oggi, di interventi legislativi tesi a **ridurre**, se non in alcuni casi annullare, i **costi fiscali, previdenziali e assicurativi** connessi ai compensi corrisposti sulle attività di questa natura. L’organizzazione sportiva doveva riuscire a giustificare e disciplinare l’erogazione di compensi ad atleti e tecnici senza far perdere, ai soggetti eroganti e riceventi, la qualifica di dilettanti. Ciò, per il comprensibile desiderio, di continuare a far godere ai propri affiliati e tesserati, dei **benefici fiscali** collegati a tale *status*.

Alcuni esempi. La **Federazione italiana pallacanestro**, nei propri regolamenti per il settore dilettantistico, prevede che per “*i giocatori non professionisti impegnati nei campionati nazionali e regionali, nel rispetto delle norme statutarie e della vigente disciplina legislativa in materia, è esclusa ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. Ai giocatori tesserati ed impegnati nei campionati nazionali e regionali possono essere corrisposte solo “indennità” di trasferta e rimborsi forfetari di spesa i cui importi vengono normalmente riportati nelle disposizioni organizzative annuali ...*”.

L’**accordo quadro** tra società di calcio della Lega Dilettanti e allenatori del medesimo *status* prevede che: “*L’allenatore dà atto alla società che tutte le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che ciò comporti alcun vincolo di lavoro subordinato*”.

La **Federazione ciclistica italiana**, al contrario, ha approvato un “contratto di lavoro sportivo per ciclista dilettante” la cui applicazione sta oggi incontrando numerose difficoltà. La **Federazione italiana pallavolo ha inserito**, nelle condizioni di ammissione al campionato di serie A1 e A2 femminili, l’obbligo del deposito, da parte dei club, in Lega, di fideiussioni a garanzia dei compensi pattuiti con le atlete.

Come si evince le Federazioni stanno scegliendo strade diversificate (e spesso complicate) per disciplinare un fenomeno che, comunque, è presente nel mondo dello sport dilettantistico: ossia un **riconoscimento economico**, a volte anche “importante”, erogato ad atleti o tecnici a fronte delle prestazioni da costoro rese ad un sodalizio sportivo dilettantistico. **Non sarebbe stato più semplice dichiarare tutti i soggetti che percepiscono compensi come sportivi professionisti** e assoggettarli alla relativa disciplina di cui alla L. 91/1981? **Sicuramente corretto ma ... costoso.** Il problema, infatti, non è di natura giuridica, rispetto alla quale del tutto condivisibili appaiono gli sforzi per equiparare gli atleti dilettanti che percepiscono compensi ai professionisti. Questi ultimi sono inquadrati come lavoratori subordinati con i conseguenti **oneri** indiretti, previdenziali, assicurativi e fiscali che gravano sui loro compensi. I non professionisti non pagano, sui loro compensi, detti oneri aggiuntivi. Oneri la cui rilevanza, ove dovesse essere sostenuta, **appare incompatibile con lo stato di salute economica di molte discipline di vertice non professionalistiche.** Pertanto, vedo solo tre strade da percorrere: la prima vede gli atleti dilettanti diventare professionisti e rinunciare al 30/40% dei loro attuali compensi per far sì che i loro club possano versare dette somme a copertura dei maggiori oneri previdenziali e assicurativi senza dichiarare fallimento; convincere gli attuali “professionisti” ad abbandonare alcune delle loro attuali garanzie cambiando la L. 91/1981; “trovare” una strada intermedia. In tutti i casi il percorso non sarà facile.

Quanto sopra riportato è un **articolo scritto nel febbraio 2003. Dopo ormai quasi quattordici anni l'ho potuto riproporre senza cambiare una virgola del suo contenuto.** Le problematiche di tutti coloro i quali operano professionalmente nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche sono rimaste inalterate. I diversi tentativi di modificare la L. 91/1981 tutti arenati.

L'augurio è di non doverlo ripubblicare, inalterato, nel 2031.

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON

GUIDO MARTINELLI

Milano Bologna Verona

